

(N. 1205)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1261)

d'iniziativa del Deputato ANDREOTTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 OTTOBRE 1955

Norme sull'istruzione professionale dei ciechi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le tabelle relative ai posti di ruolo delle scuole di avviamento facenti parte degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi di Firenze e di Napoli di cui al decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e successive modificazioni, i posti di ruolo per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale per ciechi, contenuti nella tabella A annessa al regio decreto 16 ottobre 1940 e sue successive modificazioni, vengono soppressi. Viene creato in loro sostituzione il ruolo unico di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.

I posti di ruolo di direttore delle scuole di avviamento per ciechi sono conferiti a persone che abbiano i titoli richiesti e la necessaria idoneità fisica.

L'assegnazione dei posti di direttori di ruolo

alle scuole di cui al precedente comma è disposta dal Ministero della pubblica istruzione in relazione alle loro effettive necessità.

Art. 3.

Quando una scuola di avviamento sia istituita presso un Istituto per ciechi, regolarmente eretto in Ente morale, al direttore di ruolo della scuola stessa quando sia munito del titolo prescritto per l'abilitazione all'insegnamento ai ciechi, o risponda al disposto del successivo articolo 6, può essere affidata anche la direzione dell'Istituto stesso, nonché quella di altre scuole e corsi facenti parte di questo ultimo. La nomina è conferita dall'amministrazione dell'Ente.

Art. 4.

I posti di ruolo di insegnante tecnico-pratico, nelle scuole e nei corsi per ciechi, sono conferiti a coloro che dimostrino particolare competenza tifologica per lo speciale insegnamento e che abbiano la necessaria idoneità

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fisica. Gli insegnanti tecnico-pratici potranno essere coadiuvati da personale incaricato non vedente — ove sia vedente l'insegnante tecnico-pratico — da scegliere fra i ciechi provenienti dagli istituti tecnici di tirocinio e che siano perciò muniti del prescritto titolo di abilitazione rilasciato da detti istituti.

Art. 5.

La direzione delle scuole di avviamento per ciechi, nonchè le cattedre per l'insegnamento delle materie scientifiche e tecniche e i posti di insegnanti tecnico-pratici verranno assegnati, mediante pubblico concorso per titoli ed esame riservato a coloro che sono in possesso del prescritto titolo di studio e di quello di abilitazione da conseguirsi nei modi contemplati nell'articolo 27 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449, per i posti di insegnante tecnico-pratico, e dell'articolo 28 del decreto stesso, per le direzioni e le cattedre d'insegnamento.

Art. 6.

La direzione delle scuole di avviamento per ciechi potrà essere conferita anche nei modi indicati dal comma 1° dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Nei modi stessi potranno essere conferiti anche i posti di insegnamento di materie scientifiche e tecniche e di insegnanti tecnico-pratici.

Art. 7.

Le cattedre per l'insegnamento della cultura generale e della musica e canto verranno assegnate mediante pubblico concorso per titoli e per esame riservato esclusivamente ai ciechi forniti del regolare titolo di studio e di abilitazione, di cui all'articolo 28 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

L'insegnamento della religione, della dattilografia, delle lingue straniere, del disegno, dell'educazione fisica, e l'eventuale aiuto alle esercitazioni pratiche, sarà conferito per incarico dalla direzione.

L'incarico per l'insegnamento della dattilografia, del disegno, dell'educazione fisica, sarà conferito a personale vedente.

Art. 8.

Il personale di ruolo degli Istituti, delle scuole e dei corsi d'istruzione professionale per ciechi, può essere trasferito, su domanda o per servizio, a posti di ruolo nei corrispondenti Istituti, scuole e corsi di pari grado, purchè sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per ricoprire i posti stessi.

Art. 9.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme relative ai concorsi nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale per ciechi.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione disporrà apposite ispezioni presso le esistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, eccettuato quelle facenti parte degli Istituti d'istruzione professionale per ciechi.

Le ispezioni dovranno accertare lo stato di efficienza e la effettiva rispondenza delle scuole alle loro finalità in relazione agli scopi istituzionali degli Enti presso i quali esse funzionano. Al fine, inoltre, di un opportuno coordinamento tra gli indirizzi caratteristici dei singoli Enti e specializzazioni delle scuole, il Ministero potrà disporre la trasformazione, il trasferimento ad altre sedi, la soppressione delle scuole medesime e la loro eventuale annessione o fusione con altri Istituti o scuole per ciechi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 11.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo presso le scuole di avviamento per ciechi da almeno un quinquennio è in qua-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

drato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui all'annessa tabella A purché il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il prescritto titolo di studio.

Il personale suindicato, qualora non possieda il necessario titolo di studio, od abbia prestato meno di cinque anni di lodevole servizio, con un minimo continuativo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso le scuole suindicate per almeno un quinquennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo tiflogico, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del 1° comma del presente articolo dal Ministero della pubblica istruzione. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti nei limiti dei posti previsti dalla tabella A annessa alla presente legge.

Art. 12.

Al personale delle scuole e dei corsi di avviamento professionale per ciechi, che verrà inquadrato a norma del precedente articolo 11, sono riconosciuti per intero gli anni di servizio prestati negli Istituti e nelle scuole stesse precedentemente alla nomina in ruolo. Lo stesso riconoscimento è concesso al personale di ruolo degli Istituti di istruzione professionale per ciechi di Napoli e di Firenze già inquadrato a norma del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.

L'indennità speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale delle scuole, degli istituti e dei corsi di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.

Art. 13.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e sue successive modificazioni, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, quelle della legge 22 aprile 1932, n. 490, e successive modificazioni, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale, nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

TABELLA A.

	Numero dei posti
Direttori senza insegnamento (con obbligo della direzione di altre scuole o corsi ed Istituti per ciechi)	7
Cultura generale	10
Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e d'igiene	} 10
Materie tecniche	
Insegnanti tecnico-pratici	15
Musica e canto	8

NOTE: a) Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo, le materie della cattedra, e i posti di insegnanti tecnico-pratici di cui sopra, potranno essere, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.

b) Il personale insegnante ha gli stessi obblighi di orario degli insegnanti delle scuole di avviamento per veggenti ed è tenuto al completamento in applicazione di quanto previsto dall'articolo 20 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449; il personale tecnico-pratico ha gli obblighi di orario previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278 ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE